

All. n. 4 alla deliberazione
n. mecc. 2013 03405/013

IL DIRIGENTE
Dott. M. Grazia LORENZELLI

MECC. N. 2013 04085/086

81/3-13

VISTO per l'inserimento
il Dirigente

CITTA' DI TORINO

16 SET. 2013

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

11 SETTEMBRE 2013

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta d'urgenza dell'11 settembre 2013, alle ore 18,30 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente **Daniele VALLE**, che presiede la seduta,

i Consiglieri: **BELLO, BOLOGNESI, BOSTICCO, CANELLI, CARDILE, CASCIOLA, DANIELE, DONNA, FURNARI, IANNETTI, MAGAZZU', MAGGIORA, MILETTO, NOCCETTI, OLMEIO, PAOLI, PILLONI, RUSSO, STALTERI, TORCHIO e TROISE.**

In totale, con il Presidente, n. 22 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **GENINATTI TOGLI, GRASSANO e STEFANELLI.**

Con l'assistenza del Segretario **Dr. Sergio BAUDINO**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO IN MERITO A «REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO». MODIFICHE. APPROVAZIONE

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO IN MERITO A «REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO» MODIFICHE. APPROVAZIONE.

Il Presidente VALLE, di concerto con il Coordinatore della I^a Commissione MAGGIORA, riferisce:

Con nota prot. n. 16126 1.40. 1 del 23 luglio 2013 la Divisione Servizi Tributarî, Catasto e Suolo Pubblico ha richiesto alla Circoscrizione il parere di competenza ai sensi degli artt. 43 e 44 del vigente Regolamento del Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2012-03405/013 avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.Modifiche. Approvazione".

Con Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale", all'articolo 4 è stata introdotta la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e sino alla misura massima di 5 Euro per notte di soggiorno.

Il medesimo articolo 4, inoltre, prevede che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

La Città di Torino è ormai entrata a far parte del circuito delle mete turistiche, a fronte di proposte museali ed espositive di alto livello, come mostrano i dati sulle presenze nei musei, alle mostre ed alle iniziative a Torino nel mese di dicembre 2012; si tratta di un ruolo di prestigio che la Città intende mantenere e potenziare attraverso un programma di iniziative culturali volte ad aumentare la propria attrattività turistica.

I pernottamenti nelle strutture ricettive si sono attestati negli ultimi tre anni oltre i 2,5 milioni, e si valuta che una così consistente presenza turistica richieda la predisposizione di adeguati servizi pubblici nonché l'attivazione di interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e l'organizzazione di eventi culturali per la cui realizzazione il Comune necessita di ingenti risorse finanziarie.

Il D.Lgs. 23/2011, al comma 3 del citato art. 4, prevedeva inoltre l'emanazione di un regolamento governativo che dettasse la disciplina generale di attuazione dell'imposta "entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto" (termine scaduto il 6 giugno 2011).

Dato atto che il suddetto regolamento governativo non è stato ancora emanato, e che pertanto è possibile – ai sensi dello stesso comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 - procedere non soltanto all'approvazione di un proprio regolamento che disciplini nel Comune di Torino l'imposta di soggiorno, ma anche delle relative modifiche.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 febbraio 2012 (n. mecc. 2012-00174/013) è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno (n.349) con decorrenza dal 2 aprile 2012.

Con deliberazione della Giunta comunale n. mecc. 2012 05543/013 del 30 ottobre 2012 è stata individuata la composizione del Tavolo Tecnico, istituito con l'art. 12 del vigente Regolamento n. 349, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare procedure semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.

Il suddetto Tavolo Tecnico, composto da delegati dell'Amministrazione e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, è stato appositamente convocato in data 3 dicembre 2012 con nota prot. n. 20979 del 22 novembre 2012.

Dal verbale agli atti, trasmesso per condivisione a tutti i partecipanti, sono emerse esigenze di revisione della normativa regolamentare, nonché necessità di approfondimenti demandati alla composizione ristretta del Tavolo Tecnico, che si è appositamente riunita in data 13 dicembre 2012, riferendo gli esiti dei lavori al Tavolo nella sua composizione allargata.

Anzitutto, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive hanno evidenziato la richiesta di riconoscimento di un rimborso delle commissioni pagate alle società interbancarie per l'incasso mediante carte di credito e bancomat. Si ritiene che sia conforme a ragionevolezza riconoscere ai gestori una compartecipazione alle spese gestionali ed alle spese per le commissioni bancarie effettivamente versate, previa rendicontazione.

Le modalità e la misura di tali rimborsi saranno oggetto di specifica deliberazione della Giunta Comunale.

Poiché la mancata registrazione ed il mancato inserimento dei dati da parte degli esercenti nel software gestionale comporta un notevole aggravio di lavoro a carico degli Uffici comunali e della SORIS, viene proposto di rendere obbligatoria la registrazione e di incentivare la modalità telematica di trasmissione delle comunicazioni, esplicitando come aggiuntiva e facoltativa la trasmissione cartacea prevista dal comma 1 dell'art. 5, che potrà essere alternativa alla trasmissione telematica solamente se corredata da tutti i dati obbligatori previsti dalla modulistica.

Per quanto concerne la misura dell'imposta di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento, considerata l'esigua percentuale di paganti rispetto al totale dei soggetti ad imposta in determinati

tipi di strutture, viene proposta l'estensione dei giorni di applicazione dell'imposta da un massimo di quattro ad un massimo di sette giorni consecutivi per periodi di pagamento (trimestre) nelle tipologie di strutture in cui risulta più evidente l'anomalia, quali alberghi residenziali, case per ferie, case appartamenti vacanze, residence, campeggi e ostelli, affittacamere e immobili occasionalmente usati a fini ricettivi disciplinati dalla legge regionale n. 31 del 15 aprile 1985.

A compensazione dell'aggravio, viene proposto di estendere l'esenzione, attualmente ammessa dal Regolamento esclusivamente in favore degli studenti universitari fuori sede "che beneficino del servizio abitativo presso una delle residenze universitarie dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte" (art. 3, comma 4), anche a tutti gli studenti universitari fuori sede che alloggiano in strutture ricettive della città, con i relativi docenti accompagnatori. In ogni caso, sono fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti a carico delle strutture ricettive (art. 3, comma 4, come novellato).

A completamento dell'impianto normativo regolamentare, considerata la tassatività delle fattispecie esentabili dall'imposta, viene proposto di annoverare espressamente i dipendenti alloggiati presso le rispettive strutture datoriali (art. 3, comma 7).

Analogamente, a proposito dell'esenzione già prevista dall'art. 3, comma 2, per gli autisti-accompagnatori turistici, viene proposta l'eliminazione della limitazione dell'esenzione ai soli gruppi organizzati dalle "agenzie di viaggio e turismo", al fine di ricomprendere nell'esenzione degli autisti-accompagnatori anche gli altri gruppi organizzati, quali ad esempio i CRAL; l'esenzione continuerà comunque ad essere ristretta ai soli autisti di pullman e ad un solo accompagnatore turistico ogni venti partecipanti (art. 3, comma 2).

Inoltre, considerato che occorre chiarire la soggezione all'imposta di soggiorno anche per gli ospiti che pernottano nelle strutture con arrivo dopo la mezzanotte, nonché per la generalità di tutti coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, viene proposto di rendere conforme la definizione di "Soggetto passivo" contenuta nell'art. 2 del Regolamento alla definizione data dallo stesso Legislatore al comma 1 dell'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.

Infine, con specifico riguardo alle fattispecie rilevanti ai fini sanzionatori, previste esplicitamente nella disciplina regolamentare, occorre disciplinare anche le ipotesi dell'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, da parte dei soggetti gestori, esplicitando all'art. 8 (comma 4) l'applicazione - in tali casi - della sanzione da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Al procedimento di irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi della quale viene demandata alla Giunta Comunale l'eventuale definizione di un diverso importo del pagamento in misura ridotta (ex art. 16 sostituito dall'art. 6-bis, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125).

Alle stesse sanzioni saranno soggetti, inoltre, anche coloro che si rifiutino di pagare l'imposta di soggiorno e di dichiarare per iscritto l'inadempienza (art. 8, comma 3), nonché i

gestori che omettano di comunicare alla Città le inadempienze, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, commi 2 e 3, e dell'art. 8, comma 4, del Regolamento, all'uopo novellati.

Infine, con la modifica dell'art. 10, comma 3, viene proposto di omologare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno al vigente Regolamento delle Entrate Tributarie (n. 267) della Città, con specifico riferimento all'entità del rimborso minimo. Con la modifica dell'art. 6, comma 2, si rammenta l'obbligo, già prescritto dalla normativa statale (D.Lgs. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161) di conservazione quinquennale della documentazione probatoria valida ai fini dell'avvenuto adempimento degli obblighi tributari (versamenti), in relazione alla tempistica utile per effettuare gli eventuali accertamenti d'ufficio.

La I^a Commissione, riunitasi in data 9 settembre 2013, ha esaminato e discusso le modifiche proposte.

Preso atto che durante il dibattito non sono emerse osservazioni contrarie al provvedimento in oggetto.

Alla luce di quanto suesposto, si propone di esprimere **parere favorevole** in merito alle modifiche del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno così come previsto dal provvedimento n. mecc. 2013-03405/013";

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 63 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 – il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è:

-favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni di Legge sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di esprimere, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, e che qui integralmente si richiamano, parere favorevole in merito alla deliberazione n. mecc. 2012-03405/013, proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Modifiche. Approvazione".

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	22
Astenuti	6 (Bello, Bolognesi, Bosticco, Furnari, Miletto e Paoli)
Votanti	16
Voti favorevoli	16

DELIBERA

di esprimere, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, e che qui integralmente si richiamano, parere favorevole in merito alla deliberazione n. mecc. 2012-03405013, proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.Modifiche. Approvazione".

Il verbale della seduta di cui fa parte il presente estratto è stato approvato seduta stante, all'unanimità per alzata di mano, con il seguente esito: Presenti e Votanti 22
Voti favorevoli 22.

In originale firmato

IL SEGRETARIO
(Dr. Sergio BAUDINO)

IL PRESIDENTE
(Dr. Daniele VALLE)

Publicato all'Albo del Centro Civico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

12 SET. 2013

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.



IL FUNZIONARIO P.O.
(Dr. Sergio BAUDINO)

S. Baudino